

17 GIU 2019

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLLI - ESSENTE DATI
AULA 'B'



16167/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto

SEZIONE LAVORO

ASSISTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 27475/2015

Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Cron. 16167

Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - Rep.

Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere - Ud. 02/04/2019

Dott. GIULIO FERNANDES - Rel. Consigliere - PU

Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27475-2015 proposto da:

elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo

studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI,

rappresentata e difesa dall'avvocato

ALBERTO GUARISO;

- *ricorrente* -

contro

2019 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA

1291 PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

Copia comunicata ai soli fini dell'art. 133 CPC

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura
Centrale dell'Istituto, rappresentato e
difeso dagli Avvocati ANTONIETTA CORETTI,
VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;

- **controricorrente** -

nonchè contro

COMUNE DI CORTONA;

- **intimato** -


avverso la sentenza n. 383/2015 della CORTE
D'APPELLO di FIRENZE, depositata il
11/06/2015 R.G.N. 505/2014;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 02/04/2019 dal
Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA'
che ha concluso per rimessione alla Corte
Costituzionale;

udito l'Avvocato ALBERTO GUARISO;

udito l'Avvocato ANTONIETTA CORETTI.



Rilevato in fatto

1. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza dell'11 giugno 2015, in riforma della decisione del Tribunale di Arezzo, rigettava la domanda proposta da _____ - cittadina marocchina - nei confronti dell'INPS e del Comune di Cortona ed intesa al riconoscimento del diritto all'assegno di maternità ex art. 66 della legge n. 448 del 1998 e art. 74 del d.Lgs. n. 151/2001.

2. Ad avviso della Corte territoriale la _____ non poteva accedere alla provvidenza richiesta perchè priva della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno di lungo periodo) in quanto: l'accordo euro-mediterraneo intercorso tra il Marocco e gli stati membri della Comunità Europea - che stabiliva le condizioni di reciprocità quanto alle condizioni di lavoro, alle retribuzioni ed al licenziamento - potendo trovare applicazione solo in favore dei lavoratori occupati nei rispettivi territori ed ivi autorizzati a svolgere un'attività professionale salariata era da escludere nel caso in esame in cui la ricorrente non era una lavoratrice subordinata; l'art. 80, comma 19 della legge n. 388 del 2000 (secondo cui l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali possono essere concessi anche agli stranieri in possesso della carta di soggiorno, ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) era applicabile all'assegno di maternità in questione che non costituiva una prestazione presupponente gravi situazioni di necessità ove fosse in pericolo la stessa sopravvivenza del richiedente, ma era da ricondurre nell'ambito delle misure tese a ridurre un disagio economico.

3. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la _____ affidato ad un unico articolato motivo cui resiste con controricorso l'INPS mentre il Comune di Cortona è rimasto intimato; la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Ritenuto in diritto

4. Con l'unico articolato motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione e violazione degli artt. 3, 31, 117 Cost. laddove la Corte di merito ha affermato che il ritenere necessario per poter accedere

all'assegno di maternità di cui all'art. 74 del d.Lgs n. 74 del 2001 il possesso da parte dello straniero del permesso CE per lungo soggiornanti non fosse in contrasto con i summenzionati articoli della Costituzione sulla scorta di un'errata lettura della giurisprudenza della Corte Costituzionale che, invece, aveva elaborato la seguente ricostruzione: in materia di prestazioni assistenziali agli stranieri, in particolare quelle volte a rispondere al "concreto soddisfacimento dei bisogni primari inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana", la previsione del possesso da parte dello straniero del permesso di soggiorno di lungo periodo era stata dichiarata costituzionalmente illegittima non essendo ammissibile alcuna distinzione sulla scorta dello *status civitatis* o di una determinata durata di regolare soggiorno; quanto, invece, alle prestazioni esterne a tale nucleo essenziale il legislatore può operare delle differenze a condizione che le stesse rispondano ad un criterio di "ragionevole correlabilità" tra requisito richiesto e finalità della norma, correlabilità che non può essere rintracciata nella sola condizione di straniero del richiedente ma neppure nella mera durata della residenza in Italia o in una determinata regione. Si evidenzia, altresì, come pure la Corte di Strasburgo avesse costantemente affermato l'applicabilità del principio di non discriminazione per nazionalità, sancito dall'art. 14 CEDU, anche alle prestazioni sociali, comprese quelle di tipo non contributivo, e, in particolare e con riferimento all'assegno al nucleo familiare di cui all'art. 65 della L. n. 488/1998, aveva ritenuto incompatibile con gli artt. 8 e 14 della CEDU la limitazione del medesimo ai soli cittadini italiani ragion per cui non vi era alcuna ragione per negare il riconoscimento agli stranieri privi del permesso CE di una misura di gran lunga meno onerosa e, peraltro, collegata ad un evento di particolare rilevanza quale il parto. La Corte territoriale, infatti, per un verso, aveva proceduto ad una interpretazione eccessivamente restrittiva di quelle che possono qualificarsi come prestazioni volte a rispondere a bisogni essenziali delle persone e, dall'altro, aveva considerato la prestazione non con riferimento alla sua natura e funzione, bensì, al caso di specie lasciando così intendere che la valutazione di conformità ai precetti costituzionali e



della CEDU dovesse essere effettuato caso per caso. Inoltre, non aveva tenuto conto che la prestazione in questione era predisposta per madri in condizioni di povertà assoluta o relativa e che, tutelando la maternità, rivestiva il carattere di prestazione essenziale; e, comunque, seppure ritenuta priva di tale carattere di essenzialità limitarne l'attribuzione solo ai titolari del permesso CE per lungo soggiornanti non rispondeva al criterio della "ragionevole correlabilità". Si sottolinea, quindi, come il giudice del gravame avesse ommesso qualsiasi valutazione sul se il predetto permesso di soggiorno fosse effettivamente il titolo rispondente al criterio indicato dalla Corte Costituzionale, secondo cui non era irragionevole subordinare l'erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno ne dimostrasse il carattere non episodico e di breve durata della permanenza sul territorio dello Stato, valutazione che non avrebbe potuto essere che negativa sia perché se una madre era priva di reddito e di un'abitazione decente a maggior ragione avrebbe dovuto essere aiutata sia per la palese sproporzione del requisito della residenza quinquennale (nel caso in esame, vi era anche la prova di un forte radicamento territoriale della ricorrente con l'Italia e perché titolare di un permesso di soggiorno ultrabiennale e perché dal modello ISEE risultava la presenza in Italia del marito e di tre figli minori). Infine, viene rimarcata la omissa considerazione della prescrizione di parità contenuta nella Direttiva CE 2011/98, applicabile "ratione temporis" all'art. 12 ed il contrasto della interpretazione avallata con la Carta dei diritti UE - con riferimento quantomeno agli artt. 34, 24 e 21 - e con la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo UE, art.2 commi 1 e 2.

5. Questa Corte ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui, per gli stranieri extracomunitari, subordina il diritto a percepire l'indennità di maternità al possesso della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo), violando tale precetto le disposizioni di cui agli artt. 3 e 31, nonché 117, primo comma, Cost. quest'ultimo in relazione agli artt. 20, 21, 24, 31 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE),



proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

6. In punto di rilevanza, si consideri che il tenore letterale di quest'ultima norma, là dove riconosce l'assegno di maternità anche alle madri cittadini di paesi extracomunitari purché in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, carta di soggiorno di cui la _____ non disponeva all'epoca dei fatti per cui è causa, è tale da non consentire interpretazioni estensive costituzionalmente conformi.

In proposito si tenga presente che la predetta, cittadina marocchina residente a Cortona, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, ha chiesto, quale genitore del minore _____, nato ad Arezzi il 2 gennaio 2013, la concessione dell'assegno di cui all'art. 74 d.lgs. n. 151/2001 documentando la propria posizione reddituale e dichiarando di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale. L'Istituto le aveva negato la prestazione con comunicazione del 29 maggio 2013, in quanto non titolare di permesso per lungo soggiornanti.

7. La questione di costituzionalità, come sopra prospettata, che qui si intende sottoporre all'esame della Corte Costituzionale è, pertanto, rilevante attesa la necessità di diretta applicazione della norma, come invocata dalla ricorrente

Non vi è dubbio, infatti, che qualora si dovesse fare applicazione della disposizione appena citata, la domanda della cittadina extracomunitaria dovrebbe essere rigettata perché è pacifico che, pur essendo presenti gli ulteriori presupposti richiesti dalla norma per l'erogazione della prestazione, la _____ non è titolare del permesso di lungo soggiorno ex art. 9 d.lgs. n. 286 del 1998, ma solo di permesso di soggiorno per motivi familiari.

8. Né detta rilevanza deve essere esclusa dalla verifica di compatibilità della norma denunciata con la previsione dell'art. 12, paragrafo 1 lett. e), della direttiva UE 2011/98, che impone la parità di trattamento in favore dei <lavoratori dei paesi terzi di cui all'art. 3 paragrafo 1, lett. b) e c)> e che, laddove l'incompatibilità si evidenzia anche previo ricorso

pregiudiziale alla CGUE, conduce alla inapplicabilità alla fattispecie in esame della disposizione in esame in ragione della prevalenza del diritto euro unitario sul diritto nazionale. Non è, infatti, qui richiamabile la direttiva citata atteso che, all'epoca dei fatti che hanno riguardato la ;, tale direttiva non era stata ancora recepita dallo Stato italiano ed anzi ancora non era scaduto il termine fissato per il suo recepimento (25/12/2013). Detta situazione esime questo Collegio dal dover esaminare se il diniego della corresponsione dell'indennità di maternità di cui all'art. 74 d.lgs. n. 281/2001 debba essere valutato in relazione all'art. 12 della direttiva citata, pur dovendosi rilevare che la Corte di giustizia ha già affermato che, in pendenza del termine per la trasposizione di una direttiva, gli Stati membri devono astenersi dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa (sentenza Inter Environnement Wallonie, punto 45).

9. L'art. 74 d.lgs. recita testualmente *"Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità .."*

I successivi commi 4 e 5 prevedono specifici limiti di reddito per poter usufruire di tale prestazione e stabiliscono che *"L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti."* Ed il comma successivo stabilisce: *"Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste."*

Il settimo comma prevede, poi, la rivalutazione dell'importo al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

10. Circa la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, va rilevato che l'indennità in esame costituisce prestazione assistenziale erogata dall'INPS, *una tantum*, in mancanza di altre prestazioni collegate alla maternità e in favore di situazioni familiari meno agiate. Ove il genitore sia cittadino extracomunitario, si richiede l'ulteriore requisito della titolarità del permesso di lungo soggiorno ex art. 9 d.lgs. n. 286 del 1998, con la conseguenza che la prestazione può essere erogata solo ai cittadini extracomunitari che, ai fini dell'ottenimento del permesso in questione, abbiano dimostrato di disporre di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché di un alloggio idoneo e di aver superato un test di conoscenza della lingua italiana.

11. A fronte di ciò, e segnatamente della limitazione dei possibili beneficiari in ragione della fruizione di redditi modesti o addirittura estremamente bassi, non pare seriamente dubitabile che la prestazione in esame costituisca un sostegno economico in un momento in cui le esigenze della persona sono maggiori, sostegno finalizzato a soddisfare bisogni essenziali collegati alla nascita o all'adozione di un bambino, in un contesto caratterizzato da redditi bassi, rappresentando un aiuto che può essere determinante al fine di evitare che una madre possa trovarsi, al momento del parto, in condizioni di povertà assoluta.

12. La disposizione suscita il dubbio di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza e della disparità di trattamento, dell'art. 31 Cost. e dell'art. 117, primo comma Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 20, 21, 24, 31 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

13. Sotto il profilo della possibile violazione dell'art 3 Cost. la norma appare introdurre un'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, legalmente soggiornanti in

Italia, prevedendo solo per i secondi l'ulteriore requisito di essere in possesso della carta di soggiorno, ora soggiornanti di lungo periodo, escludendo, contraddittoriamente, dalla fruizione della medesima prestazione sociale, pur a fronte di situazioni di parità di bisogno, intere categorie di soggetti, selezionati non in base all'entità o alla natura del bisogno, ma ad un criterio privo di ogni collegamento con questo, quale la titolarità del permesso di lungo soggiorno che presuppone una durata pregressa della residenza in Italia almeno quinquennale, un reddito comunque almeno pari all'importo dell'assegno sociale, un alloggio idoneo e la conoscenza della lingua italiana: determinando, con ciò, l'esclusione di chi si trovi in situazione di maggior bisogno rispetto a tale categoria e disparità di trattamento tra situazioni identiche o analoghe, lesive del principio di eguaglianza.

Non appare, invero, sussistere alcuna ragionevole correlazione tra la residenza protratta nel tempo e la funzione della prestazione in esame avente il ruolo di sostegno economico volto a soddisfare bisogni immediati e indifferibili, a fronteggiare esigenze primarie legate alla nascita di un bambino o alla sua adozione, poco influenzati dalla sussistenza o meno del radicamento nel territorio dello stato.

14. Inoltre, la disposizione in esame non si raccorda in alcun modo con la previsione contenuta nell'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998 (disposizione appartenente all'insieme di norme contenute nel t.u. che l'art. 1, comma 4, definisce *<norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica>*) che, riconosce in linea generale parità di trattamento, rispetto ai cittadini italiani, in materia di assistenza sociale ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno e di lavoro validi per almeno un anno.

Si osservi che, comunque, la previsione dell'art. 41 citato, nel prevedere una permanenza almeno annuale, esclude eventuali timori di erogazione dell'assegno anche a favore di stranieri solo del tutto momentaneamente in Italia.

15. Neppure le considerazioni svolte nella recente sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 2019, in tema di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 nella parte in cui

subordina il diritto a percepire l'assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari alla titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di lungo soggiorno) pare possa risolvere il dubbio di costituzionalità relativo alla norma in esame. Infatti, in tale occasione, il soddisfacimento di tale condizione per il solo straniero extracomunitario è stata ritenuta non irragionevole in base al fatto che l'assegno sociale è misura che, rivolgendosi a chiunque abbia compiuto 65 anni di età, persegue finalità peculiari e diverse rispetto a quelle proprie delle misure di assistenza legate a specifiche esigenze di tutela sociale della persona che non tollerano discriminazioni, come nel caso delle invalidità psicofisiche. Ha, in particolare, affermato la Corte Costituzionale, nella sentenza da ultimo citata, citata che < [...] *Tali persone ottengono infatti, alle soglie dell'uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Cost.)*>.

Nella citata pronuncia si è, tuttavia, specificato che *"la Costituzione impone di preservare l'uguaglianza nell'accesso all'assistenza sociale tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extracomunitari dall'altro, soltanto con riguardo a servizi e prestazioni che, nella soddisfazione di «un bisogno primario dell'individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale» (sentenza n. 222 del 2013), riflettano il godimento dei diritti inviolabili della persona. Per questa parte, infatti, la prestazione non è tanto una componente dell'assistenza sociale (che l'art. 38, primo comma, Cost. riserva al «cittadino»), quanto un necessario strumento di garanzia di un diritto inviolabile della persona (art. 2 Cost.)"*.

Sembra invero che la tutela della maternità anche sotto il profilo del sostegno economico al momento della nascita possa rientrare nella definizione di cui sopra, cui secondo la Corte Costituzionale, deve essere subordinata la parità di trattamento. Decisiva risulta essere, a riguardo,

la considerazione che la maternità gode di una diretta tutela costituzionale.

16. Il profilo di irragionevolezza appena illustrato e la disparità di trattamento che ne consegue, in definitiva, dovrebbero condurre alla declaratoria di incostituzionalità, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 74 l. n. 151/2001 nella parte in cui richiede ai soli cittadini extracomunitari ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità anche la titolarità del permesso unico di soggiorno, anziché la titolarità del permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno in applicazione della disposizione generale contenuta nell'art. 41 d.lgs. n. 286 del 1998, norma che rappresenta l'equilibrato bilanciamento tra il diritto dell'extra comunitario di fruire, a parità di trattamento con i cittadini italiani, delle misure di assistenza sociale ed il riscontro di una presenza dello stesso non temporanea né episodica sul territorio nazionale.

17. La norma in esame deve essere valutata anche in relazione all'art. 31 della Cost. giacché l'irragionevole disparità di trattamento, che genera la norma denunciata nei riguardi dei cittadini extracomunitari, produce anche l'effetto di violare i diritti protetti dall'art. 31 della Costituzione, laddove la Repubblica si è fatta carico di agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e di proteggere la maternità e l'infanzia. La maternità, in quanto oggetto di specifica tutela costituzionale, non può restare priva di ogni forma di tutela come avverrebbe per le ipotesi a cui si riferisce l'art. 74 in esame, da inserirsi nel quadro dei diritti fondamentali della persona.

È evidente, infatti, che la richiesta della titolarità del permesso di lungo soggiorno per l'erogazione di un sostegno economico al momento della nascita del bambino o della sua adozione impedisce di fatto e irrimediabilmente la realizzazione della garanzia costituzionale per quei figli e per quelle famiglie in cui nessuno dei genitori è in possesso del permesso di lungo soggiorno, pur trovandosi le stesse famiglie in modo non episodico o temporaneo a risiedere in territorio nazionale e vivendo nelle medesime, se non peggiori, condizioni economiche.

L'effetto, inevitabile, pare essere quello di negare per tali nuclei familiari e per i loro nuovi nati, in radice e irrimediabilmente, la realizzazione del diritto sancito dalla Costituzione con effetti disgreganti del tessuto sociale della nazione nel nucleo originario ed essenziale della famiglia.


18. Quanto ai profili comunitari va rilevato che la norma in esame pare violare anche l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 CDFUE, che, rispettivamente, enunciano il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazioni, anche per cittadinanza, riconoscono il diritto dei bambini *<alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere>*, garantiscono *<la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale>* nonché riconoscono *<il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione>*.

Non è invece qui richiamabile, come prima si è precisato, la direttiva 2011/98.

19. Conseguente alle argomentazioni sin qui svolte che deve dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.74 del dlgs n 151/2001 , in relazione agli artt. 3 Cost., 31 Cost. e 117, primo comma, Cost. quest'ultimo in relazione agli artt. 20, 21, 24, 31 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, nella parte in cui richiede ai soli cittadini extracomunitari, ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità, anche la titolarità del permesso unico di soggiorno, anziché la titolarità del permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno, in applicazione della disposizione generale contenuta nell'art. 41 d.lgs. n. 286 del 1998 .

A norma dall'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata la sospensione del presente procedimento con l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. La cancelleria provvederà alla notifica di copia della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e alla comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

P.Q.M.




La Corte di cassazione, visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art.74 dlgs n. 151/2001 in relazione agli 3 Cost., 31 Cost. e 117, primo comma, Cost. quest' ultimo in relazione agli artt. 20, 21, 24, 31 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, nella parte in cui richiede ai soli cittadini extracomunitari ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità anche la titolarità del permesso unico di soggiorno, anziché la titolarità del permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno in applicazione dell' art. 41 d.lgs. n. 286 del 1998. Suspende il presente procedimento.

Manda la cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23, ultimo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma il 2 aprile 2019.

Il Presidente

Antonio Manna



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

